



COMUNE DI SUCCIVO
Provincia di Caserta

Assessorato Alla Cultura
Politiche Giovanili
Rapporti Con Le Associazioni
Proponente: Assessore Vincenzo Pastena

REGOLAMENTO
REGISTRO COMUNALE DELLE LIBERE
FORME ASSOCIATIVE
-ALBO DELLE ASSOCIAZIONI-

ARTICOLO 2 Deliberazione di Giunta Comunale n. 164 del 20/05/98

• Allegato alla delibera consiliare n. del

INDICE

PREMESSA.....	3
FINALITA'.....	3
REQUISITI.....	4
MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALL'ALBO E RINNOVO.....	4
AGGIORNAMENTO E REVISIONE.....	5
ESAME PRELIMINARE PER LA REDAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DELL'ALBO.....	5
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	6

PREMESSA

Visto l'art. 40 dello Statuto del Comune di Succivo¹;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 164 del 20/05/98 di istituzione dell'Albo delle Associazioni;

Vista la Delibera commissariale n. 30 del 29/01/2001;

Ritenuto di dover provvedere ad emanare un regolamento che favorisca la effettiva costituzione, revisione ed aggiornamento dell'Albo delle Associazioni, così come istituito.

Articolo I **FINALITA'**

- 1) L'Albo ed il Regolamento che ad esso si riferisce disciplinano le attività propositive e consultive delle libere associazioni senza fini di lucro, per favorire la partecipazione dei cittadini alla definizione delle scelte d'interesse pubblico, per rafforzare i valori di convivenza civile e di solidarietà umana.
- 2) Il presente regolamento determina:
 - a) I requisiti che le forme associative devono possedere per essere iscritte all'Albo, ai sensi dell'Art. 40 dello Statuto del Comune di Succivo e dell'Art. 2 del Regolamento per il Funzionamento delle Consulte di Settore e del Forum Giovanile;
 - 3) L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per poter accedere all'iscrizione all'Albo comunale delle Associazioni.
 - 4) L'iscrizione all'Albo ha validità biennale e verrà riesaminata su presentazione di istanza di rinnovo.

¹ "Associazionismo

Il comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.

A tal fine , la giunta comunale, a istanza delle interessate registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.

Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in Comune copia dello statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.

Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla costituzione , dalle norme vigenti e dal presente statuto.

Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.

Il comune puo' promuovere e istituire la consulta delle associazioni."

Articolo II

REQUISITI

1) I requisiti richiesti per poter ottenere l'iscrizione sono:

- a) Avere sede ed operare nel territorio comunale;
- b) Assenza di fini di lucro;
- c) Perseguire le finalità riconosciute dallo Statuto Comunale;
- d) Democraticità della struttura;
- e) Elettività e gratuità delle cariche associative;
- f) Gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti;
- g) Obbligo di formazione del Bilancio.

2) La prima iscrizione è consentita solo alle Associazioni e Organismi di partecipazione costituiti in forma associativa che possono dimostrare con documentata relazione scritta di aver svolto attività almeno per tutto l'anno precedente. L'albo è pubblico.

Articolo III

MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALL'ALBO E RINNOVO

1) La richiesta di iscrizione deve essere inoltrata al Sindaco, in forma scritta su carta intestata a firma del legale rappresentante dell'associazione e deve contenere le dichiarazioni di cui all'art. II;

La stessa deve pervenire all'ufficio Protocollo del Comune di Succivo, corredata dai seguenti documenti:

- a) Atto Costitutivo e/o Statuto, nei quali siano previsti i requisiti di cui all'art. II del presente regolamento;
- b) Ordinamento interno con indicazione della persona cui è conferita la rappresentanza legale;
- c) Programma indicativo delle attività che si intendono realizzare nel periodo di validità dell'iscrizione all'Albo, con particolare riferimento alle finalità che l'Associazione intende perseguire;
- d) Bilancio di previsione dell'anno successivo e rendiconto dell'anno precedente per le associazioni iscritte da più di un anno.

2) La richiesta di rinnovo di iscrizione all'albo per il biennio successivo viene presentata su carta semplice a firma del legale rappresentante

dell'associazione entro il 15 Novembre e deve essere corredata della documentazione di cui ai precedenti punti c) e d).

Articolo IV AGGIORNAMENTO E REVISIONE

- 1) L'Associazione si impegna durante il periodo di iscrizione all'Albo ad aggiornare la scheda informativa degli associati, comunicando all'Amministrazione Comunale eventuali cambiamenti, anche della sede, in merito all'organigramma dell'Associazione.
- 2) L'Albo viene aggiornato annualmente entro il mese di dicembre con apposito atto del dirigente del settore o del responsabile del procedimento;
- 3) Il dirigente o il responsabile del procedimento, a seguito di deliberazione della Giunta Comunale, può disporre la revisione dell'Albo, applicando le procedure di prima iscrizione a tutte le associazioni a pena di esclusione o cancellazione dall'Albo stesso delle forme associative che non ottemperino alla richiesta.

Articolo V ESAME PRELIMINARE PER LA REDAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DELL'ALBO

- 1) Il Responsabile del procedimento del Settore/Servizio competente avvia l'esame delle domande, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2 del presente regolamento. Può chiedere l'integrazione per quelle domande che risultassero carenti della documentazione prescritta.
- 2) Esaminate le domande con le relative documentazioni ed accertata la presenza dei requisiti richiesti, il Responsabile del procedimento redige l'elenco delle Associazioni ammesse e di quelle non accolte. L'elenco verrà quindi approvato con successiva Delibera di Giunta Comunale che sarà pubblicata all'albo pretorio a norma di Legge .
- 3) Il Responsabile del procedimento avrà cura di comunicare agli interessati, con debita motivazione, l'esito del procedimento entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'elenco.

Articolo VI
PUBBLICITÀ DEL REGISTRO

- 1) . Il Registro resta depositato permanentemente presso la Segreteria e può essere consultato liberamente da chiunque.
- 2) . Nel Registro sono indicati:
 - a) la denominazione ovvero la ragione sociale della libera forma associativa;
 - b) il legale rappresentante;
 - c) la sede;
 - d) l'oggetto e le finalità sociali.

Articolo VII
ACCESSO ALL'INFORMAZIONE

Ogni libera forma associativa iscritta al Registro potrà accedere agli atti e ai documenti in possesso dell'Amministrazione **Comunale** come stabilito dallo specifico **regolamento** sul diritto di accesso e dalle leggi vigenti in materia.

Articolo VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Integrano il presente regolamento le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali inerenti la materia trattata se non contrastanti.